



DISEGNO DI LEGGE PER UNA LEGGE PER L'ARCHITETTURA

Della proposta di legge si condivide:

- La finalità precipua: Il riconoscimento e l'evidenza del ruolo di interesse pubblico del paesaggio e dell'architettura, come elementi costruttivi dell'identità del Paese
- La definizione di architettura, e di qualità dell'architettura, riconoscendo i valori per la determinazione di essa e l'obbligo al rispetto di tali valori.
- La definizione del campo di applicazione della legge
- La definizione di progetto come opera dell'ingegno e l'importanza fondamentale del progetto di qualità per il benessere e la coesione sociale, il miglioramento ambientale, lo sviluppo economico, la sicurezza e la compatibilità ambientale.
- Il riconoscimento delle figure professionali ammesse ad operare per il bene pubblico.
- L'individuazione delle politiche specifiche indispensabili per educare, promuovere, diffondere, migliorare il nostro ambiente di vita.
- l'integrazione dell'architettura e della pianificazione del territorio, nelle politiche culturali, ambientali, agricole, turistiche, economiche e sociali globali italiane e la definizione e tempistica dell'emanazione dei decreti attuativi in grado di rendere operativa la legge

Della proposta di legge NON si condivide:

- la formazione di un 'Consiglio per la qualità architettonica'.

Della proposta di legge si introduce:

- la figura del garante del progetto.
- Il tema della digitalizzazione può essere strumento di miglioramento del progetto.



Titolo: Legge per il territorio e per la qualità urbana

art. 1 : definisce la finalità della legge.	
Testo originale	Modifiche o integrazioni
<p><i>Definisce architettura e paesaggio quali patrimonio ed espressione culturale italiana cui riconoscere interesse pubblico in quanto decisivi per la definizione della qualità della vita umana che dipende dalla qualità dello spazio in cui essa si svolge, nonché la loro straordinaria importanza per lo sviluppo di una Nazione.</i></p>	<p>L'architettura e il paesaggio sono patrimonio ed espressione fondante della cultura italiana a cui riconoscere il massimo valore di pubblico interesse in quanto basilari nella definizione della qualità della vita umana, nonché della straordinaria importanza per uno sviluppo sostenibile di una Nazione.</p> <p>La qualità del progetto è teso alla soddisfazione del benessere generale del cittadino all'interno dello spazio in cui vive e deve essere garantita per tutti, comprese le persone con limitazioni funzionali, temporanee o permanenti.</p>

art. 2 : definizioni e campo di applicazione.	
Testo originale	Modifiche o integrazioni
<p><i>Sebbene sia superfluo parlare di 'qualità' dell'architettura, in quanto quella che non è di qualità non si può definire tale, tuttavia per convenzione essa coincide con ciò che permette la soddisfazione del benessere generale del cittadino all'interno dello spazio in cui vive.</i></p> <p><i>Tale benessere comprende principalmente: la bellezza, costruttiva ed ambientale degli spazi ed edifici sia pubblici che privati, il corretto rapporto con il paesaggio, la capacità di assicurare il benessere e la coesione sociale, il miglioramento ambientale, la sicurezza, l'efficienza energetica.</i></p> <p><i>La qualità architettonica è misurata dalla soddisfazione ottimale, misurata ed efficiente di ciascuno dei valori definiti dall'art. 2.1, in un processo definito in modo globale e unitario dal punto di vista della coerenza progettuale, dal momento della creazione del progetto al termine della realizzazione. Tale raggiungimento determina incentivi e facilitazioni di tipo procedurale.</i></p> <p><i>L'art.2 definisce anche il campo di applicazione della legge: esso interessa sia lo spazio costruito che lo spazio naturale, lo spazio pubblico e privato, compresi gli interventi trasformativi edilizi e urbani, rigenerazioni e ricostruzioni, nonché la conservazione del patrimonio naturale e antropizzato. Il campo d'applicazione non può tralasciare nessun ambito in cui sia previsto l'intervento umano. Ciò in quanto il paesaggio ed il costruito sono parte fondamentale del patrimonio identitario ed economico del paese stesso, la correttezza dell'approccio trasformativo è garanzia del mantenimento di questo patrimonio e miglioramento dello stesso. Di conseguenza tutti gli interventi di trasformazione di un territorio, pubblici o privati, devono inserirsi in un quadro organico di progresso civile e culturale.</i></p>	<p>2.1 Definizioni</p> <p>Opera incidente il benessere sociale Opera complessa con pluralità di interventi, avente impatto di carattere sociale o sui luoghi pubblici.</p> <p>Area di competenza: l'insieme delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'azione di trasformazione facenti riferimento a specifiche conoscenze culturali e tecniche.</p> <p>Soggetto competente: il soggetto la cui formazione culturale e curriculare lo rende specificatamente istruito e responsabile nella propria area di competenza</p> <p>Progetto: l'insieme di attività intellettuali e pratiche volte a definire programmaticamente, a vari livelli di approfondimento dello spazio da trasformare.</p> <p>Garante del progetto Figura professionale culturalmente idonea al coordinamento con provata formazione specifica, iscritta in apposito albo, con competenze in materie dell'architettura, dell'urbanistica e dei beni culturali.</p> <p>Trasformazione: raggruppa l'insieme delle azioni, tecnico economiche, reali o pianificate, che interessano l'intervento su un ambiente da trasformare. Essa può essere costituita da fasi che vanno dalla pianificazione alla realizzazione dell'opera.</p> <p>Ambiente da trasformare: lo spazio fisico costruito o meno nel quale si svolge o si prevede svolgere una qualsiasi attività della vita umana.</p>



art. 2 : definizioni e campo di applicazione.	
Testo originale	Modifiche o integrazioni
	<p>Qualità dello spazio condizione primaria degli interventi nel territorio e negli spazi urbani, a tutti i livelli delle fasi progettuali, deve soddisfare e garantire nel tempo la vivibilità e le relazioni sociali, principi fondamentali che misurano la qualità e l'equilibrio del paesaggio urbano, dalla salubrità e dalla efficienza funzionale degli spazi costruiti alla tutela dei valori immateriali della vita dell'uomo.</p> <p>2.2 Campo di applicazione</p> <p>La legge dispone sia dello spazio costruito che dello spazio naturale, dello spazio pubblico e privato, rigenerazioni e ricostruzioni, nonché la conservazione del patrimonio naturale e antropizzato.</p> <p>La qualità del progetto, permette la soddisfazione del benessere generale del cittadino all'interno dello spazio in cui vive e garantisce la fruizione delle persone con limitazioni funzionali, temporanee o permanenti.</p>

art. 3: qualità del progetto	
Testo originale	Modifiche o integrazioni
<p><i>Se l'art.1 riconosce che architettura e paesaggio sono patrimonio culturale di interesse pubblico ed il progetto è il processo fondamentale per l'attuazione di una strategia delle trasformazioni ai fini di questo interesse, l'art.3 definisce che il progetto stesso è opera d'ingegno e, in quanto tale, ha unitarietà di pensiero che va tutelata dall'ideazione alla realizzazione giocando un ruolo fondamentale per l'assicurazione del raggiungimento del diritto pubblico al benessere e alla coesione sociale, al miglioramento ambientale, allo sviluppo economico, alla sicurezza e la compatibilità ambientale.</i></p>	<p>Il progetto è lo strumento che assicura il raggiungimento del diritto pubblico al benessere e alla coesione sociale, allo sviluppo economico, alla sicurezza e alla compatibilità ambientale.</p> <p>Il progetto è strumento indispensabile in qualsiasi trasformazione all'interno del campo di applicazione della presente legge, dovrà essere redatto da professionisti iscritti ai rispettivi albi.</p> <p>La qualità del progetto per le opere incidenti il benessere sociale dovrà prevedere una pluralità di professionisti coordinati da un garante del progetto che sovrintenderà i lavori e i risultati progettuali fino al completamento dell'opera.</p>

art. 4: le competenze	
Testo originale	Modifiche o integrazioni
<p><i>Se il benessere dell'uomo è interesse primario delle nostre attività, per garantire all'uomo di vivere in uno spazio che non crei, ma risolva disagi sociali e ponga le condizioni per una vita qualitativamente elevata, è necessario l'intervento di tecnici specialisti.</i></p> <p><i>Riconoscere le competenze degli specialisti è un atto di progresso civile. Lo Stato riconosce alla progettazione architettonica e del paesaggio, naturale e antropizzato, un ruolo fondamentale per il miglioramento dell'ambiente di vita; per la valorizzazione delle risorse economiche, storiche, culturali, sociali, ambientali e paesaggistiche dei territori.</i></p> <p><i>L'attività di progettazione interessa molteplici aspetti e</i></p>	<p>4.1 Ai sensi della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, è istituito il ruolo fondamentale della progettazione architettonica, del paesaggio naturale e antropizzato per il miglioramento dell'ambiente di vita e per la valorizzazione delle risorse economiche, storiche, culturali, sociali, ambientali e paesaggistiche dei territori.</p> <p>Le varie discipline professionali coinvolte nella trasformazione del territorio devono coordinarsi all'interno del processo di progettazione nell'ambito delle specifiche competenze, sotto la guida di una figura professionale culturalmente idonea al coordinamento con provata</p>



art. 4: le competenze

Testo originale

Modifiche o integrazioni

diverse competenze.

L'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 recita: "Formano oggetto tanto della professione di Ingegnere quanto di quella di Architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, numero 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di Architetto, ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'Architetto quanto dall'Ingegnere".

Quest'articolo attribuisce all'architetto la possibilità di intervenire sugli edifici di carattere storico artistico per la parte di progettazione architettonica, e ad ingegneri e architetti per la parte 'tecnica'.

Al riguardo, la sentenza del Consiglio di Stato n. 21 del 9 gennaio 2014 ha definitivamente chiarito la legittimità dell'esclusione della categoria professionale degli ingegneri dal conferimento di incarichi afferenti la direzione di lavori da eseguirsi su immobili di interesse storico-artistico, di competenza in via esclusiva degli architetti.

Secondo il Consiglio di Stato, l'attività di direzione dei lavori su immobili di interesse storico-artistico non può essere ricondotta alle attività di mero rilievo tecnico, non potendo essere esercitabile dai professionisti ingegneri, ma essendo riservata alla sola professione di architetto.

L'attività di direzione dei lavori non coincide con la nozione di 'parte tecnica' delle attività e delle lavorazioni, poiché di tale coincidenza non vi è traccia alcuna nell'ambito della normativa di riferimento e, laddove si accedesse a tale opzione interpretativa, di fatto, si priverebbe di senso compiuto la stessa individuazione di una 'parte tecnica' (intesa quale componente di una più ampia serie di attività) facendola coincidere, di fatto, con il più ampio e onnicomprensivo novero delle attività relative alla direzione dei lavori.

Oggi dopo quasi 100 anni dalla legge del 1925 molto è cambiato: non ci si può limitare al riconoscimento dell'edificio di carattere 'storico artistico', perché nella maggior parte dei centri urbani è il tessuto stesso che assume carattere storico artistico. Ciò comporta che intervenire su un edificio che non ha caratteristiche storico/artistiche ma è inserito in un tessuto di questa natura, sia esso 'centro storico' o 'territorio storico' (definito da un piano territoriale), necessita delle stesse competenze esclusive.

Ciò perché le definizioni del 1925 oggi sono totalmente inadeguate perché superate dalla storia e rappresentano un ostacolo insormontabile anziché una referenza normativa.

Inoltre lo Stato Italiano non può non considerare l'evoluzione delle definizioni e delle competenze fondamentali per un paese che si definisce civile e in linea con la maggior parte dei paesi Europei.

La Francia (che ha festeggiato 40 anni di legge per

formazione specifica, di seguito denominata garante del progetto.

4.2 Gli Ordini professionali dovranno predisporre gli elenchi degli iscritti in cui viene certificato il possesso delle specializzazioni afferenti ai rispettivi curricula, le cui competenze risultino acquisite secondo un iter formativo validato. Detti elenchi devono essere pubblici e di semplice accesso sia per le committenze pubbliche che private.

4.3 Nei centri storici le varie discipline professionali coinvolte nel processo di trasformazione del territorio devono coordinarsi all'interno del processo, ma l'attività di progettazione architettonica, e quindi anche del coordinamento delle riflessioni e delle ipotesi risolutive attraverso la figura del garante del progetto, deve essere riservata a chi ha formazione e quindi competenza per poterla esercitare: l'architetto PPC, nell'ambito delle rispettive competenze.

**art. 4: le competenze**

Testo originale	Modifiche o integrazioni
<p><i>l'architettura nel 2017) stabilisce che il progetto architettonico è di pertinenza dell'architetto. Il Portogallo (lei n. 30, 31 e seguenti) assegna il progetto architettonico alla competenza dell'architetto; La Spagna (L.38/1999) definisce chiaramente che l'architetto opera in tutti i casi in cui il progetto riguardi la presenza umana.</i></p> <p><i>Anche paesi più giovani, numericamente e territorialmente meno estesi come L'Estonia, riconoscono il ruolo fondamentale dell'architetto. Un contributo sostanziale lo dà la direttiva europea 2005/36 che definisce quali sono le competenze che afferiscono al progettista architetto: un insieme di competenze storiche, tecniche, artistiche, umanistiche e, soprattutto sociali, necessarie per intervenire in modo sapiente sulle trasformazioni territoriali.</i></p> <p><i>In definitiva nei centri storici e nei territori storici, le varie discipline professionali coinvolte nel processo di trasformazione del territorio devono coordinarsi all'interno del processo, ma l'attività di progettazione architettonica, e quindi anche del coordinamento delle riflessioni e delle ipotesi risolutive, deve essere riservata a chi ha formazione e quindi competenza per poterla esercitare: l'architetto PPC, nell'ambito delle rispettive competenze (art II comma B della Ris. Europea 2001/C73/04).</i></p>	

Art. 5 : Politiche per la qualità architettonica

Testo originale	Modifiche o integrazioni
<p><i>Per permettere di raggiungere l'obiettivo della qualità dello spazio di vita così come definito nell'art. 2 al comma.1 ed in linea con l'orientamento degli Stati europei più avanzati in materia, è necessario porre in essere politiche per la qualità architettonica come riportato all'art. 5. Esse vengono suddivise in : comma 1- Politiche educative, comma 2 - politiche di promozione e diffusione, comma 3 - politiche di miglioramento.</i></p> <p><i>Comma 1, lettere a.b.c. Questo comma attiene alla formazione, aggiornamento e sensibilizzazione in merito alle tematiche relative all'architettura, al paesaggio, alla pianificazione e conservazione dello spazio in cui viviamo. La formazione delle generazioni future e la sensibilizzazione del tessuto sociale, attraverso le famiglie coinvolte, sulle tematiche della qualità dello spazio di vita sono azioni fondamentali per il progresso di un paese civile. Le azioni comprendono programmi mirati e articolati a partire dalla scuola primaria fino alla formazione postuniversitaria e prevedono programmi di aggiornamento sui temi di programmazione e gestione del progetto destinati a dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni.</i></p> <p><i>Comma 2 lettere a,b prevede, come già in vigore in molti Stati Europei, la formazione di un 'Consiglio per la qualità</i></p>	<p>Ai fini della presente legge si pongono in essere politiche per la qualità architettonica. Esse vengono suddivise in: Politiche educative, politiche di promozione e diffusione, politiche di miglioramento.</p> <p>5.1 Politiche educative La formazione delle generazioni future e la sensibilizzazione del tessuto sociale, attraverso le famiglie coinvolte, sulle tematiche della qualità dello spazio di vita sono azioni fondamentali per il progresso di un paese civile. Le azioni comprendono programmi mirati e articolati a partire dalla scuola primaria fino alla formazione postuniversitaria e prevedono programmi di aggiornamento sui temi di programmazione e gestione del progetto destinati a dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni. Le istituzioni universitarie devono preparare ed inquadrare i professionisti alle aree di competenza specifica in maniera da limitare il più possibile la sovrapposizione delle varie competenze professionali.</p> <p>5.2 politiche di promozione e diffusione Ai fini della diffusione e della promozione dell'architettura italiana. il riconoscimento a livello nazionale del Premio Architetto Italiano e Giovane Talento in collaborazione con il</p>



Art. 5 : Politiche per la qualità architettonica

Testo originale

Modifiche o integrazioni

architettonica'. Tale organo, istituito presso il Mibact, in sinergia con il Miur, prevede la partecipazione di membri dei diversi Consigli Nazionali, delle Università e delle Maggiori Istituzioni che trattano la materia. E' organo consultivo e propositivo in merito alle tematiche della qualità dello spazio di vita. Pianifica attività di promozione e diffusione in accordo con il supporto del Consiglio Nazionale Architetti, raccoglie e collega le informazioni e i dati utili agli approfondimenti; favorisce la formazione di reti, quali la rete degli archivi di architettura. Prevede ai fini della diffusione e della promozione dell'architettura italiana. il riconoscimento a livello nazionale del Premio Architetto Italiano e Giovane Talento in collaborazione con il Consiglio Nazionale Architetti PPC.

Comma 3 lettera a,b definisce il concorso di progettazione a due gradi come lo strumento principe di approvvigionamento del progetto di qualità. Al fine di migliorare l'architettura è necessario poter disporre di proposte progettuali adeguate tra le quali scegliere il progetto più adatto. Tale processo necessita di strumenti tecnici appositi: il concorso di progettazione in due gradi è la procedura corretta per permettere la scelta del miglior progetto in relazione alle esigenze della comunità. Di conseguenza: laddove il progetto è pubblico o assume rilevanza di interesse pubblico, (come ad esempio in accordi di tipo pubblico/privato come lo standard di qualità o opere a scomputo oneri, art. 16 dpr 380/2001), è obbligatoria la procedura concorsuale di questa tipologia. Laddove il progetto è di iniziativa privata, ma incide comunque sulla modificazione dello spazio percepito dalla collettività, viene fortemente incentivata la procedura concorsuale telematica in due gradi. Tale modalità risponde ai principi di trasparenza, libera concorrenza, pari opportunità, riconoscimento del merito e permette di selezionare il progetto migliore. Essa prevede una prima fase (grado) aperta, per la quale è necessaria la consegna di materiale di tipo ideativo che non richiede approfondimenti definitivi o esecutivi. Tra i progetti partecipanti al primo grado vengono selezionate da una giuria competente sulle tematiche del concorso, le idee migliori da ammettere al secondo grado. A questo punto viene richiesto un approfondimento il cui impegno è retribuito con un rimborso. Il vincitore del secondo grado avrà l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori architettonica o artistica. Tutta la procedura viene definita con Decreto Attuativo apposito.

Lettera c: prevede che lo Stato sia promotore e introduca particolari misure in favore degli interventi di riqualificazione e rigenerazione delle aree degradate (quali fondi di rotazione, diminuzione di oneri e sgravi fiscali) Tali strumenti sono introdotti dal DM attuativo.

Lettera d prevede che lo Stato sia promotore e introduca incentivi a favore di strumenti tecnologicamente innovativi volti all' efficientamento del processo di produzione e

Consiglio Nazionale Architetti PPC.

5.3.1 politiche di miglioramento

Si definisce il concorso di progettazione a due gradi come lo strumento principe di approvvigionamento del progetto di qualità. Al fine di migliorare l'architettura è necessario poter disporre di proposte progettuali adeguate tra le quali scegliere il progetto più adatto. Si individua il concorso di progettazione in due gradi come la procedura corretta per permettere la scelta del miglior progetto in relazione alle esigenze della comunità.

Il progetto pubblico o di interesse pubblico, è obbligatoria la procedura concorsuale di questa tipologia. Laddove il progetto è di iniziativa privata, ma incide comunque sulla modificazione dello spazio percepito dalla collettività, viene fortemente incentivata la procedura concorsuale in due gradi.

Tale modalità risponde ai principi di trasparenza, libera concorrenza, pari opportunità, riconoscimento del merito e permette di selezionare il progetto migliore. Essa prevede una prima fase (grado) aperta, per la quale è necessaria la consegna di materiale di tipo ideativo che non richiede approfondimenti definitivi o esecutivi. Tra i progetti partecipanti al primo grado vengono selezionate da una giuria competente sulle tematiche del concorso, le idee migliori da ammettere al secondo grado il cui impegno è retribuito con un rimborso. Il vincitore del secondo grado avrà l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori architettonica o artistica. Tutta la procedura viene definita con Decreto Attuativo apposito.

5.3.2 Lo Stato sarà promotore di particolari misure in favore degli interventi di riqualificazione e rigenerazione delle aree degradate (quali fondi di rotazione, diminuzione di oneri e sgravi fiscali). Al fine di dare coerenza e sinergia a tutti i finanziamenti erogati in modo che divengano volani dell'economia privata e sostegno dei partenariati pubblico-privati nella realizzazione del progetto.

5.3.3 Lo Stato garantirà particolari incentivi a favore di strumenti tecnologicamente innovativi volti all' efficientamento del processo di produzione e controllo del progetto. La digitalizzazione sarà lo strumento di miglioramento del progetto.

5.3.4 Accessibilità, Inclusione e Progettazione Universale sono tra le istanze fondanti di questa normativa.

Tali strumenti sono introdotti dal DM attuativo.

5.3.5 Lo stato introduce incentivi per la consultazione e l'accesso agli archivi di architettura per favorire le ricerche tecnico scientifico e culturali.



Art. 5 : Politiche per la qualità architettonica	
Testo originale	Modifiche o integrazioni
<i>controllo del progetto. Posto come assunto che il progetto è frutto dell'ingegno dell'uomo e non un automatismo tecnologico, la digitalizzazione può essere strumento di miglioramento del progetto, solo se le figure chiamate a gestire i processi sono le stesse chiamate a fornire il 'servizio' e cioè i soggetti abilitati a fornire servizi di ingegneria e architettura.</i>	

L'art.6	
Testo originale	Modifiche o integrazioni
<i>Prevede che sia assicurata l'integrazione delle politiche per il miglioramento dello spazio di vita e dell'architettura, della pianificazione del territorio, nelle politiche culturali, ambientali, agricole, turistiche, economiche e sociali globali italiane. Individua il tempo necessario per il Governo per l'emanazione di decreti attuativi e ne indica l'elenco</i>

L'art. 7 Norme transitorie	
Testo originale	Modifiche o integrazioni
<i>individua le modifiche alle leggi in vigore.</i>	La soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della presente normativa, nonché l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento e modifica, sono attribuite ad una Commissione permanente istituita con decreto interministeriale dei Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione.